

## VERBALE DI ACCORDO CONTRATTO DI SOLIDARIETA'

(Art. 1 DL 726/84 convertito in L.863/84)

Oggi mercoledì 27 aprile 2011 presso la sede del Ministero del Lavoro via Forno 8, Roma, si sono incontrati i signori

Riccardo Bailo della LINK GRUPPO SPA assistita da Riccardo Bellocchio, Consulente del lavoro

Maria Grazia Gabrielli FILCAMS CGIL

Dario Campeoto FISASCAT CISL

premessi che

la società LINK GRUPPO SPA con sede Amministrativa e Direzionale a Pioltello, Via 1 maggio, 17, ha attualmente in forza 149 dipendenti;

- in data 27 aprile 2011 è stato sottoscritto un accordo per la il ricorso alla Cassa Integrazione Straordinaria per cessazione di attività che coinvolge n. 13 lavoratori;

- che la società ha in essere un contratto di Solidarietà per 13 lavoratori con scadenza 3 maggio 2011 con riduzione dell'orario di lavoro settimanale al 50% , la cui scadenza comporterebbe in ogni caso un esubero di personale quantificabile in 50 unità;

Le parti, dopo ampia discussione, ritengono di affrontare tale situazione facendo ricorso a tutti gli strumenti che possano salvaguardare la professionalità dei lavoratori e l'intera occupazione aziendale anche riducendo l'impatto nei confronti dei lavoratori a fronte del mutato scenario economico aziendale;

 tra le parti, come sopra individuate si concorda quanto segue:

- 1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo
- 2) ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge 863/84, le parti identificano nel contratto di Solidarietà lo strumento più idoneo, ancorchè temporaneo, che consente attraverso una distribuzione solidaristica dell'orario di lavoro il recupero dell'eccedenza di personale . Il contratto di Solidarietà viene quindi prorogato dal 4 maggio 2011 e avrà la durata di 12 mesi fino al 3 maggio 2012 e interesserà n. 135 lavoratori con la riduzione prevista al punto 3 ;
- 3) Modalità di riduzione dell'orario di lavoro: le parti stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro individuale tra un minimo di 4 ore settimanali e un massimo di 10 ore settimanali (pari al 25% dell'orario settimanale) per tutta la durata del contratto di Solidarietà. Tale riduzione avverrà per tutte le sedi aziendali e per tutti i lavoratori interessati comprensivi dei



lavoratori part time. Per il personale part time la riduzione sarà proporzionale al proprio orario di lavoro e comunque il lavoratore non potrà scendere sotto le 20 ore settimanali lavorate


- 4) Le parti stabiliscono di incontrarsi nel mese di gennaio 2012, o comunque su richiesta di una parti , per valutare la situazione aziendale anche al fine di porre termine o di ridurre l'impatto del regime di solidarietà
- 5) Per i lavoratori a tempo determinato in essere e in scadenza nella durata di vigenza del contratto di solidarietà l'azienda a seguito della richiesta delle OO.SS. dichiara fin d'ora la disponibilità ad esaminare la possibilità di prorogare/confermare al termine di ogni singola scadenza questi contratti in relazione anche all'andamento della situazione aziendale previo confronto con le OO.SS.
- 6) In sede di prima applicazione il contratto di solidarietà inizierà con la riduzione massima consentita
- 7) Il nuovo orario di lavoro concordato, i lavoratori coinvolti, nonché i settori interessati sono indicati nell'allegato al presente accordo facendone parte integrante
- 8) In applicazione del disposto dell'art. 5 comma 10 della Dl 148/1993 come convertito con legge 236/93 le parti concordano che, in presenza di particolari esigenze organizzative e produttive l'orario di lavoro potrà essere incrementato fino al normale orario contrattuale. In tal caso la dirigenza aziendale comunicherà ai lavoratori interessati entro un congruo termine e comunque di norma entro la settimana precedente l'inizio della prevista modifica, il nuovo regime di orario
- 9) Gli istituti retributivi diretti e indiretti per le quote a carico dell'azienda saranno riproporzionati in conseguenza della riduzione dell'orario di lavoro come sopra concordata e per le quote di retribuzione perduta saranno poste a carico dell' Inps
- 10) L'azienda si impegna ad anticipare alle normali scadenze di paga l'importo dell'integrazione salariale individualmente spettante

Letto, confermato e sottoscritto .

Per l'Azienda



Per le OO. SS .



## Allegato Nuovo Orario di Lavoro ( SOLIDARIETA' )

### Commerciali Interni - Commerciali Esterni

Lunedì	6		6
Martedì	6		6
Mercoledì	6		6
Giovedì	6		6
Venerdì	6		6
	30		30

### Acquisti & Listini

### Marketing

### Servizi Generali e altri

Lunedì	6	6	6
Martedì	6	6	6
Mercoledì	6	6	6
Giovedì	6	6	6
Venerdì	6	6	6
	30	30	30

### Logistica

### Amministrazione

### Ced

Lunedì	6	6	6
Martedì	6	6	6
Mercoledì	6	6	6
Giovedì	6	6	6
Venerdì	6	6	6
	30	30	30

### PART-TIME

Lunedì	4.5		
Martedì	4.5		
Mercoledì	4.5		
Giovedì	4.5		
Venerdì	0		
	18		

